

ENTE PUBBLICO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

Regolamento assegnazione lotti ed immobili ricadenti nelle aree industriali.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO N. 100 del 22/09/2026

OGGETTO: Regolamento sull'assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali (art.21 comma 1 lett. c della L.R.18/2010) – approvazione definitiva

L'AMMINISTRATORE UNICO

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°20250021 del 29.01.2025, ai sensi dell'art.

11, comma 2, della L.R. n.32 dello 05.11.2014;

Richiamate

- la legge regionale 05.02.2010 n. 18 ad oggetto *"Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale"*;
- la legge regionale 05.11.2014 n. 32 ad oggetto *"Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale"*, in particolare, l'art. 6 della predetta legge che sostituisce l'art. 16 della Legge Regionale n. 18/2010 e disciplina le attribuzioni dell'Amministratore Unico;
- la delibera n.14 del 26.02.2025, di approvazione del nuovo piano organizzativo dell'Ente;

Premesso

- che, a norma dell'art.21 comma 1 lett. c) della L.R.18/2010 e dell'art.4 comma 2 lett. d) dello Statuto consortile, il Consorzio svolge le funzioni relative alla acquisizione, anche mediante procedura espropriativa di beni immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura e dell'infrastrutturazione dell'area industriale, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuove attività imprenditoriali;
- che, con delibera n.75 del 24.06.2026 il Consorzio ha adottato il nuovo Regolamento sull'assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali (art.21 comma 1 lett.c della L.R.18/2010), al termine delle prescritte verifiche di competenza e della emissione dei relativi pareri da parte del Comitato di Indirizzo e del Collegio dei Revisori;
- che, ai fini del completamento dell'iter amministrativo di approvazione del richiamato Regolamento, così come indicato all'art. 21 comma 3 della L.R. 18/2010, il Consorzio ha trasmesso alla Regione Basilicata giusta nota pec prot.2072 del 24.06.2026, il medesimo Regolamento corredato delle analisi e dei pareri espressi dagli organismi intervenuti per le eventuali osservazioni fondate su motivi di legittimità nel termine dei successivi sessanta giorni;

Dato atto

- che entro i termini stabiliti la Giunta Regionale non ha espresso alcuna osservazione né ha adottato alcun provvedimento ostativo in merito e pertanto, così come stabilisce l'art.21 comma 4 della L.R. 18/2010, il Regolamento sull'assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali può intendersi approvato;
- che il Mod. A e lo schema di convenzione richiamati dal Regolamento possono uniformarsi alle previsioni del medesimo Regolamento adottato;
- che, pertanto, per completare l'iter amministrativo prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, occorre procedere all'approvazione definitiva del Regolamento di che trattasi unitamente al Mod. A ed allo schema di convenzione;

Visto l'art.4 della L.R.32/2014 che modifica l'art. 14 della L.R. 18/2010;

Visto l'art.11 della L.R. 32/2014;

Visto l'art.16 dello Statuto consortile;

Dato atto che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile ex art.23 del vigente Regolamento di Contabilità in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione di entrata;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, previsto dall'art.23 del Regolamento di Contabilità,

Acquisito il parere di legittimità, previsto dall'art.7, c.4, lette della L.R. 32/2014, reso dal Direttore;

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis, L.n.241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PTPCT 2026/2028, approvato con Delibera n.10 del 28.01.2026 come aggiornato con Delibera n. 76 del 24/06/2026;

D E L I B E R A

La premessa riportata in narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1. di prendere atto** che, ai sensi dell'art.21 comma 4 della L.R. 18/2010, il Regolamento sull'assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali adottato dal Consorzio con delibera n.75 del 24.06.2026, si ritiene approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata non avendo la medesima Autorità espresso alcuna osservazione né adottato alcun provvedimento ostativo in merito;
- 2. di approvare** definitivamente l'allegato Regolamento sull'assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali unitamente al Mod. A ed allo schema di convenzione ivi richiamati;
- 3. di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata la presente delibera e l'allegato Regolamento sull'assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali

unitamente al Mod. A ed allo schema di convenzione ivi richiamati, ai sensi dell'art.21 comma 4 della L.R.18/2010 e s.m.i.;

4. **di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai fini del rispetto delle prescrizioni della disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle istituzioni pubbliche previste dal Dlgs.33/2013.

Tutti gli atti richiamati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso sono custoditi presso la segreteria dell'Ente che ne cura la conservazione.

L'Amministratore Unico
Avv. Antonio Di Sanza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Contabilità in ordine alla proposta n.ro 466 del 21/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Firmato digitalmente da Il Dirigente del Servizio Ing. PERRONE GIOVANNI in data 22/09/2026.

PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore, ai sensi degli art. 13, comma 2, lett e dello Statuto, in ordine alla proposta n.ro 466 del 21/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Firmato digitalmente da Il Direttore DI LORENZO PASQUALE in data 22/09/2026.

FIRMA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico, in ordine alla proposta n.ro 466 del 21/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Firmato digitalmente da L'Amministratore Unico DI SANZA ANTONIO in data 22/09/2026.

Matera 09.06.2026

REGOLAMENTO

sull'assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali

(art.21 comma 1 lett.c della L.R.18/2010)

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta le norme e disciplina le procedure per l'assegnazione in proprietà, diritto di superficie o locazione delle aree e degli altri immobili destinati ad attività imprenditoriali nonché, eventualmente, ad ogni altra attività che, a giudizio esclusivo del Consorzio, rispondano alle esigenze ed alla utilità generale dell'ambito territoriale di propria competenza.
2. A norma dell'art.21 comma 1 lett. c) della L.R.18/2010 e dell'art.4 comma 2 lett. d) dello Statuto consortile, il Consorzio svolge le funzioni relative alla acquisizione, anche mediante procedura espropriativa di beni immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura e dell'infrastrutturazione dell'area industriale, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuove attività imprenditoriali.

ART.2

DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI

1. Le aree e gli altri immobili oggetto del presente regolamento sono assegnati a società regolarmente costituite e attive o a singoli imprenditori. Essi sono destinati esclusivamente all'insediamento delle attività indicate al precedente articolo 1, secondo le norme del presente regolamento.

ART.3

INDIVIDUAZIONE E SCELTA DELLE SPECIFICHE LOCALIZZAZIONI

1. L'individuazione e la scelta delle specifiche localizzazioni, nell'ambito degli agglomerati previsti dal Piano Territoriale del Consorzio è di competenza esclusiva dell'Amministratore Unico del Consorzio, che può comunque tenere conto delle proposte dei richiedenti ed è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - ✓ Indicazioni e prescrizioni del Piano Territoriale Consortile e dei Piani particolareggiati dei singoli agglomerati industriali (PNI);
 - ✓ Disponibilità attuale di aree e/o di immobili consortili e previsioni di interventi espropriativi o comunque acquisitivi;
 - ✓ Disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
 - ✓ Dimensioni e natura delle iniziative e loro incidenza sia sulla situazione insediativa esistente sia sulle possibilità insediative future.

ART.4

INSEDIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. L'insediamento delle iniziative di cui al precedente art.1 possono essere localizzate in aree ed immobili:

- a) di proprietà di terzi che i soggetti imprenditoriali promotori dell'iniziativa intendono acquisire direttamente o tramite l'attivazione delle procedure espropriative
 - b) di proprietà dei soggetti imprenditoriali che intendono realizzare le iniziative;
 - c) di proprietà del Consorzio;
2. In caso di acquisizione dell'immobile tramite procedura espropriativa in capo al Consorzio, di cui alla lett. a) del comma precedente, si esclude ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi a qualunque titolo per ritardi nel perfezionamento dell'acquisizione medesima.
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma 1, la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.
4. Il Consorzio, per le proprie finalità strategiche, persegue l'insediamento di attività che garantiscano:
- a) Sostenibilità ambientale e neutralità carbonica (obiettivi 2030-2050).
 - b) Elevato valore tecnologico e digitalizzazione dei processi (Industria 5.0).
 - c) Incremento dei livelli occupazionali qualificati.
- Integrazione in filiere produttive locali o internazionali.

ART.5

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE AREE ED IMMOBILI

1. Le aree e gli altri immobili sono assegnati ai soggetti imprenditoriali che intendono costruire, ampliare, trasferire stabilimenti produttivi o di servizi.
2. Per ottenere l'assegnazione di aree o immobili ovvero per l'insediamento in ogni caso di un'iniziativa economica e anche in caso di progetti di ampliamento e/o variante, gli stessi soggetti imprenditoriali sono tenuti a produrre formale istanza corredandola della documentazione prevista dagli appositi modelli forniti dal Consorzio (allegati al presente Regolamento sub. A). (****)
3. Le domande dovranno essere accompagnate dal contestuale versamento di un importo costituito dallo 0,05% oltre IVA dell'importo dell'investimento, e da 0,20 €/mq dell'area da assegnare a titolo di contributo per spese d'istruttoria, cartografie, sopralluoghi ecc., con un massimale di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA per una superficie da assegnare fino a 30.000 mq e un massimale di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre iva per superficie da assegnare superiore a mq 30.000; detto importo s'intende irripetibile e corrisposto a fondo perduto ed è dovuto per ogni nuova richiesta di assegnazione.
4. L'importo dell'investimento dovrà essere conforme a quello, eventualmente, inoltrato agli Istituti di Credito per finanziamenti e mutui.
5. Le domande saranno esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6. Eventuali priorità potranno essere riconosciute, in via del tutto eccezionale, in presenza di ordinanza esecutiva di sfratto ovvero d'iniziativa particolarmente significative sotto l'aspetto degli investimenti e dell'occupazione opportunamente documentati ed illustrati all'atto della presentazione della domanda.

ART.6**DELL'ASSEGNAZIONE**

1. L'Amministratore Unico, previa istruttoria degli uffici competenti, decide sulle domande proposte, ordinariamente entro i successivi 90 giorni, approvando o respingendo, il programma presentato dal soggetto imprenditoriale e in caso positivo procedendo all'assegnazione dell'area o dell'immobile, come individuati catastalmente.
2. Della decisione assunta è data comunicazione entro 10 giorni al soggetto imprenditoriale istante e, in caso di accoglimento della domanda viene fornita, l'indicazione della localizzazione e delle dimensioni perimetrali dell'area o dell'immobile assegnato.
3. Il soggetto imprenditoriale che ha avanzato istanza di assegnazione e che, durante il corso dell'istruttoria, abbia mutato o trasformato la ragione o denominazione sociale, la forma giuridica, la compagine, ovvero sia entrata in compartecipazione con altre imprese, potrà chiedere il proseguimento dell'istruttoria a nome del nuovo soggetto giuridico.
4. L'accettazione di tale richiesta è subordinata all'acquisizione della documentazione di cui al precedente art. 5, relativa al nuovo soggetto subentrante, ai sensi della normativa vigente. Il nuovo soggetto dovrà assumere nei confronti del Consorzio gli stessi obblighi assunti dal precedente soggetto.
5. Tale disposto trova applicazione anche nel caso di trasformazione da Ditta individuale a Società di persone/capitali.
6. Nella fattispecie per la quale un assegnatario chieda di volturare l'assegnazione ad un nuovo soggetto imprenditoriale di cui il primo è parte sostanziale, tale nuovo soggetto, pur obbligato a sottoscrivere la relativa convenzione, è esonerato dal pagamento del contributo per spese generali così come definite al successivo comma 7, se soddisfatto dall'originario assegnatario. Tale condizione si applica fermo restando il progetto industriale presentato. Si stabilisce che, comunque, l'eventuale volturazione di assegnazione deve essere formalmente e preliminarmente autorizzata dal Consorzio.
7. Si definisce contributo per spese generali la remunerazione degli oneri di infrastrutturazione ed è dovuto in ragione della mera assegnazione di un lotto nell'area consortile e non in conseguenza della effettiva realizzazione delle infrastrutture. Lo stesso ricomprende il rimborso dei costi amministrativi, tecnici e procedurali sostenuti dall'Ente per la progettazione, pianificazione urbanistica e per l'espletamento delle procedure di esproprio.

ART.7**ASSEGNAZIONE DI AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ CONSORTILE**

1. La cessione di aree ed immobili di proprietà consortile avviene sulla scorta dell'approvazione del Progetto – programma industriale. L'atto di cessione in proprietà, in affitto o in diritto di superficie, in forma pubblica, dovrà essere sottoscritto secondo i termini di cui al successivo art. 13, previo versamento a favore del Consorzio della somma attualizzata di € 1,19/mq. oltre IVA (o come modificata per effetto delle variazioni ISTAT), quale contributo per spese generali così come definite all'art. 6 co. 7.

2. Il prezzo per la cessione in proprietà, in affitto o in diritto di superficie, delle aree e degli immobili è stabilito dall'Amministratore Unico per singole zone di ciascun agglomerato in ragione della loro posizione rispetto alle infrastrutture consortili esistenti, alle dimensioni ed alle caratteristiche tecniche.
3. Per la determinazione del prezzo di vendita/locazione si potrà ricorrere ad una perizia giurata, redatto da un tecnico iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Matera, nominato dal Consorzio, con oneri posti in capo alla società acquirente.
4. Fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'art.11, la mancata sottoscrizione dell'atto di cessione nel termine prescritto, comporterà la decadenza della decisione di assegnazione assunta.

ART.8

ASSEGNAZIONE AREE DI PROPRIETÀ DI TERZI

1. L'accoglimento della istanza di insediamento di attività imprenditoriali in superfici non di proprietà del Consorzio pone in capo all'assegnatario l'onere di esperire propedeuticamente il tentativo di cessione bonaria dell'area.
2. In questo senso la ditta assegnataria è obbligata a sottoscrivere con il Consorzio, in forma pubblica, la Convenzione di cessione dell'area secondo i termini di cui al successivo art. 12, previo versamento a favore del Consorzio della somma attualizzata di € 1,19/mq. oltre IVA (o come modificata per effetto delle variazioni ISTAT), quale contributo per spese generali così come definite all'art. 6 co. 7.

In detta Convenzione il Consorzio rilascia procura speciale alla Ditta assegnataria al fine di acquisire la stessa in nome e per conto del Consorzio entro i limiti del corrispettivo determinato dalle vigenti disposizioni in materia di espropri per pubblica utilità, accollandosi direttamente, la ditta assegnataria ogni onere, spesa, anticipazione sia diretta che indiretta ed in ogni modo interconnesse all'acquisizione dell'area interessata manlevando il Consorzio da ogni responsabilità comunque derivante.

3. In sede di stipula dell'atto di acquisizione dell'area il Consorzio interviene direttamente nell'atto.
4. Il Consorzio, su richiesta e previa dimostrazione formale da parte dell'assegnatario dell'esito infruttuoso del tentativo di bonaria acquisizione dell'area, provvede all'attivazione delle procedure di esproprio e, ove occorra, alla occupazione d'urgenza ai sensi del DPR n.327/01 e s.m.i..

In tal caso l'assegnatario dovrà provvedere a:

- a. Presentare al Consorzio il progetto specifico dell'iniziativa da realizzare firmato da tecnico laureato abilitato, unitamente al piano grafico e descrittivo di esproprio con l'esplicitazione dell'indennità di esproprio determinata con i criteri del DPR n.327/01 e successive modifiche ed integrazioni.
 - b. Fornire al Consorzio polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa a copertura delle indennità di espropriazioni dovute.
5. L'assegnatario ha l'obbligo di produrre quanto richiesto nel termine di giorni 40 dalla data di stipula della Convenzione. Scaduto tale termine il Consorzio, fermo restando quanto previsto all'art.11 comma 6 si pronuncerà sulla decadenza dell'assegnazione.

6. Acquisita la documentazione necessaria e previa istruttoria tecnica positiva, l'Amministratore Unico del Consorzio provvede all'approvazione del Progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art.7 comma 11 della L.R. n.41 del 03.11.1998, della L.R. n. 18/2010 e s.m.i., della L.R. 32/2014 e DPR 327/01.

Gli atti consequenziali sono di competenza del Dirigente di settore delegato.

7. Perfezionata l'acquisizione della proprietà dell'immobile, il Consorzio provvederà secondo quanto indicato all'art.7 del presente Regolamento.

ART.9

ASSEGNAZIONE AREA/IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL'ASSEGNATARIO

1. L'accoglimento della istanza di insediamento di attività imprenditoriali in aree o immobili di proprietà dell'imprenditore istante comporta, comunque, a carico di questi l'onere della sottoscrizione della Convenzione come meglio specificato all'art. 12.
2. Nell'ipotesi di assegnazione di aree libere ancorché di proprietà dello stesso richiedente è dovuto il versamento a favore del Consorzio della somma attualizzata di € 1,19/mq. oltre IVA (o come modificata per effetto delle variazioni ISTAT), quale contributo per spese generali così come definite all'art. 6 co. 7.
3. Nell'ipotesi di assegnazione di immobili industriali già oggetto di iniziative industriali, l'onere del versamento del contributo per spese generali nella misura indicata al precedente comma, non è dovuto qualora sia stato già soddisfatto dai precedenti proprietari/assegnatari.
4. L'assegnatario dell'area che non realizza il progetto industriale assentito ma cede/vende ad un nuovo soggetto la proprietà dell'area libera, determina in capo al nuovo assegnatario la ripetizione del pagamento del contributo per spese generali di cui al comma precedente, a titolo di penalità del mancato soddisfacimento dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'iniziativa industriale nei tempi previsti.
5. Qualora la ditta proprietaria intenda locare in toto o in parte l'immobile esistente, la conduttrice (nuova assegnataria), per l'accoglimento della istanza di insediamento è tenuta comunque al pagamento di € 0,20/mq. oltre IVA (o come modificata per effetto delle variazioni ISTAT), della superficie locata (superficie coperta più eventuale area di pertinenza) a titolo di oneri di istruttoria nonché alla sottoscrizione della convenzione come meglio specificato all'art. 12.
6. Fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'art.11, la mancata sottoscrizione della Convenzione nel termine prescritto comporterà la decadenza della decisione di assegnazione assunta.

ART. 10

CONCESSIONE FINANZIAMENTI E SOCIETÀ DI LEASING

1. La proprietà dell'area o dell'immobile assegnato potrà essere trasferita, previa autorizzazione del Consorzio a primaria società di leasing, a condizione che:
 - a- *nel relativo contratto venga fatta espressa menzione degli obblighi che l'assegnatario ha assunto con il Consorzio;*

- b- la stessa società di leasing dichiara preventivamente di assumere a proprio carico tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione sottoscritta dall'assegnatario ai sensi del presente Regolamento e venga specificato, quale utilizzatore finale, l'assegnatario, il quale rimane comunque co-obbligato in solido nei confronti del Consorzio.*
2. Al fine di favorire la concessione di finanziamenti in favore degli assegnatari, il Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 63 della Legge 448/98 dichiara che le clausole e condizioni prescritte dal presente regolamento non sono opponibili agli Istituti di Credito che compiono le operazioni finanziarie predette con erogazione di crediti ad utilizzo controllato. Il Consorzio riconosce pertanto i diritti e le garanzie reali che verranno acquisite dagli istituti di Credito per il buon fine dei finanziamenti aventi le finalità sopra indicate; gli istituti mutuanti potranno, quindi per il recupero del proprio credito, promuovere l'alienazione degli immobili e diritti acquisiti in garanzia, senza dover sottostare alle clausole e condizioni previste dal presente regolamento.

ART.11

DECADENZE

1. Al fine di ottimizzare le risorse e per una corretta gestione delle aree e degli altri immobili ricadenti negli agglomerati industriali, il Consorzio si avvale della facoltà di pronunciare la decadenza delle assegnazioni.
2. Essa viene attivata ogni qualvolta si determinano le condizioni costituite dalle inadempienze registrabili in ordine alle scadenze e agli obblighi previsti nel presente regolamento, nelle Convenzioni sottoscritte, nelle delibere di assegnazione.
3. La decadenza, della quale viene data notizia al Comune interessato, inibisce la possibilità di attivare la iniziativa economica programmata e riporta gli immobili alle condizioni originarie per essere nuovamente assegnati. La decadenza non dà diritto al rimborso di alcuna spesa a qualunque titolo intervenuto.
4. Nel caso di assegnazione delle aree e degli altri immobili di proprietà del Consorzio o acquisite successivamente tramite procedura espropriativa, il mancato avvio delle attività di impresa assentita con l'atto di assegnazione nei termini stabiliti, comporterà la risoluzione degli atti di compravendita, con retrocessione dell'immobile al Consorzio, secondo quanto stabilito all'art. 19 – Risoluzione/ retrocessione/ riacquisto.
5. La pronuncia di decadenza dell'assegnazione e la risoluzione della Convenzione sono di competenza del Direttore dell'Ente.
6. L'Assegnatario può richiedere, per gravi e comprovati motivi debitamente documentati, una proroga dei termini, da presentarsi a pena di irricevibilità, prima della scadenza del termine. La richiesta sospende il decorso del termine fino alla pronuncia. L'Amministratore Unico si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza con provvedimento motivato. La proroga non può essere concessa per più di 12 mesi e non può essere reiterata per più di una volta. Costituiscono motivi valutabili, a titolo esemplificativo: ritardi nel rilascio dei titoli abilitativi imputabili alla Pubblica Amministrazione, eventi straordinari ed imprevedibili.

ART.12**ADEMPIMENTI E STIPULA DELLA CONVENZIONE**

1. Entro il termine di giorni 40 dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, per atto pubblico, dovrà essere stipulata la convenzione; essa regolerà i rapporti tra l'Ente e l'assegnatario e rinverrà ai vincoli e agli obblighi di cui al presente Regolamento, che l'assegnatario dovrà approvare anche ai sensi dell'art.1341 del codice civile.
2. La registrazione della convenzione sottoscritta presso l'Agenzia delle Entrate è a carico dell'assegnatario.
3. Stipulata la convenzione, l'assegnatario dovrà sollecitamente intraprendere il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere da realizzare al Comune competente. Dell'inoltrata richiesta di Permesso di Costruire dovrà darne comunicazione al Consorzio il quale si riserva di verificare l'iter per il rilascio.

ART. 13**ATTO DI CESSIONE**

1. Per la cessione in proprietà l'atto sarà stipulato tramite Notaio designato dall'assegnatario, salvo diverso accordo tra le parti.
2. In questo atto le aree e gli immobili di proprietà del Consorzio, sono garantiti liberi da ipoteche ed altri pesi ed oneri pregiudizievoli dipendenti da fatto proprio e vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come pervenuti al Consorzio stesso a seguito di decreti di esproprio ovvero di qualunque altro titolo di provenienza che li riguardano.
3. Le spese contrattuali e qualunque altra tassa, imposta etc. consequenziali relativi ai contratti di cessione ed eventualmente di retrocessione sono a carico del soggetto imprenditoriale richiedente.
4. Nell'atto di cessione deve essere fatta espressa menzione del presente regolamento affinché venga reso noto a terzi il particolare regime a cui le aree sono assoggettate.

ART. 14**DIVIETI**

1. Alle aziende assegnatarie sono vietati i conferimenti in natura ad altri soggetti giuridici, ivi compresi operazioni di cessione di azienda o rami di azienda o comunque atti di riorganizzazione aziendale disciplinata dal Codice Civile senza la preventiva comunicazione al Consorzio.
2. Gli immobili assegnati dal Consorzio o che comunque hanno formato oggetto di convenzioni o di atti definitivi di cessione, sono inalienabili a terzi in qualunque forma in assenza del pronunciamento del Consorzio sull'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art.35 della L.R.32/2014.
Tale pronunciamento avverrà nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 35, 36 e 37 della richiamata L.R.32/2014 e secondo quanto previsto dall'art.63 della L.448/98.

3. Ove il Consorzio non eserciti il diritto di prelazione, al Consorzio medesimo, prima del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, è dovuta dal cedente una somma pari alla differenza di valore dell'area al momento dell'alienazione e quello a suo tempo pagato, quest'ultimo rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. In caso di diniego dell'autorizzazione, ogni vendita eseguita in contrasto sarà ritenuta illegittima con le conseguenze di risoluzione di cui al successivo art. 19. L'autorizzazione è comunque subordinata alla verifica in capo al soggetto acquirente dei requisiti di cui al precedente art. 5 nonché al pagamento delle spese di istruttoria di cui al medesimo articolo del presente Regolamento.
4. Dalla data di rilascio del certificato di agibilità, per fondati motivi, l'assegnatario può richiedere di locare, anche parzialmente, gli immobili realizzati a nuove o diverse attività, purché rientranti fra le tipologie e le destinazioni previste nelle norme del PNI, previa autorizzazione del Consorzio.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione a locare l'assegnatario è tenuto a presentare una richiesta motivata, specificando:
 - a) le ragioni della cessazione dell'attività economica della Ditta proprietaria;
 - b) la capacità produttiva e occupazionale della Ditta che intende subentrare;
 - c) l'ammontare del canone annuo, non può essere superiore al valore determinato applicando i parametri del mercato immobiliare locale come rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
6. La violazione dei commi sopra indicati, accertata la nullità degli atti di cessione/trasferimento/locazione, comporta una penale pari al 20% (venti per cento) del prezzo di primo acquisto dell'area, salvo il risarcimento del maggior danno, anche nei confronti di eventuali terzi acquirenti.
7. È fatto in ogni caso divieto di porre in essere operazioni speculative di ogni tipo sulle aree assegnate, quali cessioni di fabbricati o parti di essi finalizzate all'insediamento di nuovi operatori non assegnatari, pena la decadenza della decisione di assegnazione assunta e l'attivazione dei provvedimenti indicati all'art.19.
8. I suddetti vincoli non si applicano per le successioni mortis causa. In quest'ultimo caso l'erede subentra nella stessa posizione contrattuale del De Cuius previa determinazione per presa d'atto del Direttore del Consorzio purché in possesso dei requisiti per essere assegnatario del bene.

ART.15

SERVITÙ

1. Il Consorzio, anche successivamente all'atto pubblico di cessione e senza corrispettivo di sorta, si riserva il diritto di imporre sugli spazi non coperti da edifici tutte le servitù che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessarie per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale degli agglomerati industriali.
2. L'assegnatario si obbliga a riconoscere la natura coattiva di dette servitù in quanto scaturenti da esigenze di piena attuazione del PNI della zona, si obbliga per sé e suoi aventi causa a qualsiasi titolo a consentirne la costituzione senza corrispettivo di sorta, assumendo specifico obbligo ad intervenire nei relativi atti di costituzione di servitù a semplice richiesta del Consorzio.

3. Gli assegnatari sono tenuti al rispetto delle Convenzioni che disciplinano i rapporti del Consorzio con l'ENEL, la TELECOM, la SNAM, l'AQL ecc., nonché delle convenzioni e dei regolamenti che regolano i rapporti condominiali in essere e futuri.

ART. 16

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

1. Ad ogni assegnatario è fatto obbligo di concorrere al pagamento delle spese di gestione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture dei singoli Agglomerati Industriali del Piano Territoriale consortile anche ai sensi dell'art.11, comma 2, legge n°341 dell'8.08.1995. La riscossione da parte del Consorzio, anche in forma coattiva, avverrà ai sensi dell'art.5, comma 4, Legge n°104 del 7.04.1995.
2. Agli assegnatari è fatto obbligo altresì di sottoscrivere per accettazione, oltre al presente regolamento, i contratti per la fornitura di acqua industriale e di quanto altro dovesse essere fornito dal Consorzio e/o Società delegata alla gestione dei servizi.
3. Il costo dei servizi sostenuto dal Consorzio e non gestibili a consumo, per ciascun agglomerato, sarà ristorato allo stesso Consorzio attraverso l'applicazione dei parametri determinati da tutte le aziende che hanno stipulato convenzione di cui al presente Regolamento:
 - azienda in esercizio 96%
 - azienda in costruzione 2%
 - azienda assegnataria area/immobile 2%

Ai fini del pagamento degli oneri di cui sopra verrà preso a riferimento:

- Il mese successivo alla data della delibera di assegnazione dell'area;
- Il mese successivo alla comunicazione di inizio lavori;
- Il mese successivo alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Gli importi così determinati verranno ulteriormente ripartiti secondo il seguente schema:

- superficie assegnata dal Consorzio 70%
- superficie coperta 30%

4. I servizi non a consumo che verranno confermati e/o attivati ogni anno in ciascun agglomerato verranno esplicitamente approvati in sede di bilancio preventivo e resi noti con la pubblicazione delle specifiche voci sul sito istituzionale del Consorzio Industriale. Per le aziende ubicate negli agglomerati in posizione tale da non poter usufruire di alcuni servizi, l'onere dei soli servizi non usufruibili non graverà sulle stesse aziende.

ART. 17

INIZIO LAVORI E AVVIO ATTIVITÀ PRODUTTIVA

1. I lavori di costruzione dovranno essere iniziati entro e non oltre il termine di un anno dal rilascio del Permesso di costruire, ai sensi dell'art. 15 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e comunque non oltre cinque anni dalla data di stipula della Convenzione di cui al precedente art.12 o dell'atto di cessione di cui al precedente art. 13.

2. Nel caso di mancato rilascio -entro il termine previsto dall'art. 20 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 da parte della competente autorità comunale del Permesso di Costruire, l'interessato potrà attivare la procedura prevista dal successivo articolo 21. (Poteri sostitutivi).
3. Il termine di inizio dei lavori può essere prorogato dal Consorzio per non più di un anno, su richiesta degli interessati soltanto per gravi e giustificati motivi e con adozione di apposito provvedimento. Il nuovo termine è da intendersi perentorio e, in ogni caso, con la proroga non potrà mai essere superato il limite di cinque anni dalla data di stipula della Convenzione di cui al precedente art.12 o dell'atto di cessione di cui al precedente art. 13.
4. L'ottenimento della agibilità dell'immobile e l'avvio dell'attività produttiva dovranno avvenire entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e dovranno essere comunicati per iscritto al Consorzio.
5. Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, a sopralluoghi per accertare l'effettivo mantenimento in esercizio degli stabilimenti. Ove, infatti, venga riscontrato l'abbandono dell'attività produttiva il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla retrocessione del terreno ed all'acquisizione degli immobili sullo stesso realizzati, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art.19.
6. L'assegnatario è obbligato a fornire al Consorzio tutte le notizie utili alla verifica dell'effettivo esercizio dell'attività, in relazione ai programmi che hanno dato luogo alla assegnazione nonché a non mutare attività senza preventiva autorizzazione del Consorzio.
7. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 1 il Consorzio attiverà le procedure previste all'art.19.

ART. 18

MOROSITÀ

1. In pendenza di morosità accertata e non contestata, nessun provvedimento di qualsiasi natura e titolo potrà essere concesso al soggetto richiedente.
2. L'obbligo di saldare il debito contratto si trasferisce in ogni caso in capo al soggetto subentrante.

ART. 19

RISOLUZIONE /RETROCESSIONE/RIACQUISTO

1. Qualsiasi violazione degli obblighi contrattualmente assunti ovvero la violazione dei divieti di cui al precedente art. 14 determinerà la risoluzione degli atti sottoscritti e la decadenza dell'assegnazione. La risoluzione è disposta, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, con provvedimento del Direttore del Consorzio.
2. Costituisce altresì motivo di risoluzione dell'atto di assegnazione:
 - a- nessuna realizzazione di opere entro i termini previsti nell'atto di convenzione. In tal caso il Consorzio disporrà la restituzione al cessionario di una somma pari al 90% del prezzo pagato per l'acquisto del terreno, esclusa la corresponsione di ulteriori somme a qualunque titolo, trattenendo la rimanente parte del 10% a titolo di penale. Con l'emanazione del provvedimento di risoluzione verrà disposto l'immediata retrocessione del terreno in capo al Consorzio;

- b- realizzazione parziale delle opere programmate ovvero, quantunque siano stati realizzati compiutamente strutture e/o impianti, non sia avviata alcuna attività produttiva ovvero, quantunque avviata, venga interrotta per un periodo superiore a tre anni. In tal caso il Consorzio potrà acquisire anche i manufatti e gli impianti di difficoltosa rimozione che siano conformi al progetto approvato corrispondendo all'assegnatario una somma che sarà determinata secondo il criterio stabilito al successivo comma 6 del presente articolo. Con l'emanazione del provvedimento di risoluzione verrà disposto l'immediato trasferimento degli immobili in capo al Consorzio.
3. Ove difetti la possibilità di riutilizzare i manufatti insistenti sull'area, il Consorzio può disporre la riduzione in pristino, diffidando l'assegnatario a provvedere alla rimozione entro un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni.
4. Nel caso in cui l'assegnatario non vi provveda, in sostituzione di esso potrà provvedere il Consorzio trattenendo l'importo delle relative spese sulla quota del prezzo di vendita da restituire, salvo il recupero dell'eventuale differenza.
5. Qualora il Consorzio non ritenga di dover disporre la riduzione in pristino le opere resteranno di proprietà del medesimo Consorzio in virtù di accessione, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi.
6. In tutti gli altri casi il Consorzio avrà la facoltà di riacquistare le aree e/o gli immobili secondo le procedure di cui all'art. 63 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.20

SPESE DI ISTRUTTORIA

1. Per ogni richiesta di parere/nulla osta successivo all'assegnazione, la ditta istante deve riconoscere al Consorzio € 500,00 per spese di istruttoria.

ART. 21

NORMA FINALE

1. Le Convenzioni in essere ed i procedimenti in corso non ancora pervenuti alla stipula della Convenzione, saranno disciplinati secondo i termini previsti nel presente Regolamento.

(****)

1. Chiunque intenda realizzare iniziative produttive in aree o immobili compresi negli agglomerati del Consorzio, deve presentare relativa domanda (utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Consorzio- MOD A), corredata dalla documentazione di seguito elencata:
 - a- progetto preliminare dell'iniziativa firmato da tecnico abilitato (completo eventualmente di lay-out dei macchinari da utilizzare anche in relazione alle singole unità lavorative), redatto in duplice copia di cui una su supporto informatico in formato PDF, contenente gli elementi essenziali in ordine alle dimensioni e caratteristiche delle opere edilizie da realizzare, alla sistemazione degli spazi esterni, alla recinzione del lotto con puntuale dimostrazione della loro compatibilità con le norme di piano (PNI) e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
 - b- relazione illustrativa del progetto con descrizione dei processi produttivi, dei fabbisogni di utility richieste, degli eventuali impatti sull'ambiente e dei sistemi proposti per ridurli ovvero eliminarli;
 - c- relazione sulle acque meteoriche di scarico con descrizione dei processi di trattamenti previsti per immissione nella rete consortile;
 - d- relazione programmatica tecnico-economica illustrativa dell'iniziativa produttiva (Business - Plan) con indicazione delle fonti di finanziamento;
 - e- cronoprogramma dei lavori da eseguire;
 - f- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia conforme all'originale, in corso di validità;
 - g- ricevuta di versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 5 del regolamento di assegnazione suoli;
 - h- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, con la quale il legale rappresentante del soggetto imprenditoriale attesta che l'impresa non versa in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - i- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, con la quale il legale rappresentante del soggetto imprenditoriale attesta che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - j- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, con la quale il legale rappresentante del soggetto imprenditoriale attesta che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
 - k- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'ultimo bilancio;
 - l- copia eventuale titolo di proprietà delle aree interessate;
 - m- autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

2. Il Consorzio, si riserva, di richiedere la presentazione di ulteriori documenti, ove necessario, nei confronti dei soggetti appresso indicati ed in particolare che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011:
- a- titolare ed eventuale direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - b- soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 - c- soci accomandatari ed eventuale direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - d- amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed eventuale direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

Li, _____

Spett.le
CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE
della PROVINCIA di MATERA
Via Trabaci "Centro Tre Torri"
75100 MATERA
Email: info@csi.matera.it
Pec: csi.matera@pec.it

Il Sottoscritto _____ *

c.f. _____ in qualità di Legale rappresentante della Ditta

C. F. _____ Partita IVA _____ con sede legale
in _____ Via _____, n. _____ tel.
_____ fax _____ e-mail _____ avendo

programmato la realizzazione di uno Stabilimento per la produzione di _____

_____ con una
superficie coperta di mq. _____

chiede

l'assegnazione di mq. _____ di terreno per ubicare l'iniziativa predetta
nell'Agglomerato di:

- ☐ Valle del Basento;
- ☐ La Martella;
- ☐ Jesce;
- ☐ Irsina;
- ☐ Policoro – Tursi;



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

Trasmette in allegato la scheda informativa prevista e il progetto dell'opificio comprendente:

- a- progetto preliminare dell'iniziativa firmato da tecnico abilitato (completo eventualmente di lay-out dei macchinari da utilizzare anche in relazione alle singole unità lavorative), redatto in duplice copia di cui una su supporto informatico in formato PDF, contenente gli elementi essenziali in ordine alle dimensioni e caratteristiche delle opere edilizie da realizzare, alla sistemazione degli spazi esterni, alla recinzione del lotto con puntuale dimostrazione della loro compatibilità con le norme di piano (PNI) e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, costituito da:
- * Planimetria in scala 1 : 2000 riportante, la rappresentazione dell'area che si richiede con riferimento alla planimetria catastale;
 - * Planimetria generale in scala 1 : 500 riportante, gli ingombri delle opere da realizzare;
 - * Visura catastale;
 - * Piante, sezioni e prospetti in scala almeno 1 : 200 delle varie opere previste;
 - * Rappresentazione schematica del ciclo produttivo e relativo diagramma di flusso delle materie;
- b- relazione illustrativa del progetto con descrizione dei processi produttivi, dei fabbisogni di utility richieste, degli eventuali impatti sull'ambiente e dei sistemi proposti per ridurli ovvero eliminarli;
- c- relazione sulle acque meteoriche di scarico con descrizione dei processi di trattamenti previsti per immissione nella rete consortile;
- d- relazione programmatica tecnico-economica illustrativa dell'iniziativa produttiva (Business - Plan) con indicazione delle fonti di finanziamento;
- e- cronoprogramma dei lavori da eseguire;
- f- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia conforme all'originale, in corso di validità;
- g- ricevuta di versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 5 del regolamento di assegnazione suoli;
- h- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, con la quale il legale rappresentante del soggetto imprenditoriale attesta che l'impresa non



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

versa in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

i- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, con la quale il legale rappresentante del soggetto imprenditoriale attesta che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

j- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, con la quale il legale rappresentante del soggetto imprenditoriale attesta che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

k- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'ultimo bilancio;

l- copia eventuale titolo di proprietà delle aree interessate;

m-autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

n- Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia per gli amministratori e legali rappresentanti della società ai sensi del D.lgs. n° 159/2011 e s.m.i. del codice antimafia

o- Versamento dello 0,10% oltre IVA dell'investimento previsto sul C/C N° 000009336073 della Banca Popolare Pugliese - Sede di Matera - ABI 05262 CAB 79748 –
- IBAN IT57I 05262 79748 T2099 0001237.



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

Informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali di cui il Consorzio garantisce la massima riservatezza e, più in particolare, dall'informativa ex artt. 13 e 14 GDPR allegata.

In Fede

DICHIARAZIONE

(art. 47 e art. 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ () il _____

residente a _____ ()

in _____ n. _____

c.a.p. _____

Dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte il Regolamento Consortile vigente di assegnazione suoli.

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più veritieri

In Fede



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

SCHEMA INFORMATIVA

A) Notizie sulla Ditta richiedente

1) Forma giuridica (1) _____

2) Per le Ditte Individuali

3) * data di inizio dell'attività _____

* nome, cognome, domicilio, luogo e data di nascita del titolare

4) Per le Società regolarmente costituite:

* estremi dell'atto costitutivo: rogito in data _____

per Notar _____ di _____

* Capitale sociale:

- sottoscritto.....€ _____

- versato€ _____

nome, cognome, domicilio degli Amministratori e del legale rappresentante

5) Iscritta presso il Tribunale di _____

in data _____ al n. _____

6) Iscritta alla Camera di Commercio di _____ in

data _____ al n. _____ nel seguente

settore _____



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

7) Referenze bancarie _____

B) Notizie tecnico - economiche riguardanti l'iniziativa.

L'iniziativa consiste

Quantitativo di produzione mensile/annua

Possibilità di commercializzazione del prodotto

Operatori economici con i quali esistono eventuali accordi commerciali :

* Data prevista di entrata in funzione dello Stabilimento insediando

* Movimento materie prime e merci in arrivo e in partenza:

- Su strada: numero medio veicoli/mese

e relativo tonnellaggio _____



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

- Su rotaia: numero medio carri/mese _____
e relativo tonnellaggio _____

*** Fabbisogni idrici:**

a) per usi industriali: di raffreddamento mc/h _____
di processo “ _____

Totale.....mc/h -----

b) per uso potabile mc/g. _____

Notizie sugli scarichi:

- acque nere mc/g. _____

- acque bianche mc/g. _____

- acque di processo (caratteristiche, specificarne i trattamenti necessari)

_____ mc/g.

- scarichi aeriformi (caratteristiche)

- scarichi solidi (caratteristiche)

q/anno

*** Fabbisogni energetici:**

a) energia elettrica:



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

- potenza da installare per il processo produttivo KW _____
- potenza da installare per illuminazione KW _____

b) energia termica:

- utilizzazione gas - metano _____ quantità
in mc/g. _____

*** Unità lavorative da impiegare**

(distinte in Dirigenti impiegati operai):

1° anno	n.	_____
2° anno	n.	_____
3° anno	n.	_____

C) Notizie circa il fabbisogno di materie prime, semilavorati, materiale ausiliario.

*** Materie prime** _____

quantità annua _____

*** Semilavorati** _____

quantità annua _____

*** Materiale ausiliario (descrizioni e quantità)** _____

quantità annua _____

D) Costo dell'investimento previsto e fonti di copertura.

1) a - Suolo	€	_____
b - Opere murarie	€	_____



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

c - Macchinari	€	_____
e - Opere di infrastruttura specifica	€	_____
f - Scorte	€	_____
Totale	€	=====

2) Finanziamento agevolato: (3)

* per immobilizzi	€	_____
* per scorte	€	_____
Contributo a fondo perduto	€	_____
Capitale proprio	€	_____
Altre fonti di finanziamento	€	_____
Totale	€	=====

La Ditta richiedente si obbliga a comunicare al Consorzio, ogni eventuale variazione di uno degli elementi di cui sopra.

Si impegna altresì, a rispettare le norme vigenti in materia ambientale.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(1) Indicare se Ditta individuale, o Società regolarmente costituita specificandone, il tipo.

(2) Artigiani, piccoli Imprenditori.

(3) Le fonti di finanziamento, anche quello con capitale proprio, deve essere adeguatamente documentato.

* Allegare fotocopia documento di riconoscimento.



Consorzio per lo
Sviluppo
Industriale della
Provincia di Matera

MODELLO A

Oggetto : Richiesta fatturazione

Vogliate emettere fattura alla seguente ditta:

Dati fiscali : Ditta/Società.....

indirizzo.....

Città.....c.a.p.....Prov.....

P.IVA/C.F.....

Motivazione: Spese istruttoria progetto Art. 5 comma 3 regolamento assegnazione suoli

Somma da addebitare : imponibile.....

Codice Univoco SDI

Importo dell'investimento €..... sul quale saranno calcolati gli'oneri previsti dal regolamento di assegnazione suoli vigente maggiorato di IVA

Allegati

* Allegare fotocopia documento di riconoscimento

.....
.....
.....
.....
.....

Note:.....

.....



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE SUOLI
(artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice Privacy), in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure di assegnazione suoli, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali degli interessati (partecipanti/assegnatari) e dei relativi referenti, dipendenti e collaboratori.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il **Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera**, con sede in Matera, Piazza Tre Torri 32, PEC: csi.matera@pec.it, tel: 0835/309211.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è contattabile all'indirizzo: [\[dpo@csi.matera.it\]](mailto:dpo@csi.matera.it).

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti dagli interessati partecipanti/assegnatari (e dai loro referenti, legali rappresentanti, dipendenti e collaboratori indicati nell'istanza di assegnazione) sono trattati per le seguenti **finalità**:

- gestione dell'istanza di assegnazione dei suoli, comprese le fasi di ricezione e valutazione delle istanze, verifica dei requisiti di partecipazione e assegnazione;
- stipula, gestione ed esecuzione degli atti e dei rapporti conseguenti all'assegnazione del suolo, ivi compresi gli adempimenti contabili, fiscali e di fatturazione;
- adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa dell'Unione Europea, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 36/2023;
- accertamenti d'ufficio e controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza di assegnazione (art. 71 D.P.R. 445/2000);
- gestione di eventuali contenziosi, ricorsi giurisdizionali e tutela del Titolare in sede giudiziale e stragiudiziale.

La **base giuridica** del trattamento è costituita, a seconda dei casi:

- dall'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR);
- dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR);
- dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR).

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

- dati anagrafici e di contatto, dati identificativi interessato partecipante/assegnatario e dei suoi rappresentanti/referenti;
- dati reddituali, economico-finanziari e fiscali;



- dati relativi a precedenti penali e reati ai sensi dell'art. 10 GDPR, comprese le eventuali verifiche antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011;
- eventuali altre categorie di dati indicate nell'istanza di assegnazione.

Non sono di norma richieste categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR, salvo quanto strettamente necessario per specifiche verifiche di legge.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione: il mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura o di dare esecuzione alla convenzione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dagli artt. 24 e 32 GDPR. Il trattamento può avvenire anche tramite piattaforme telematiche di e-procurement.

DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati potranno essere comunicati a:

- altri soggetti pubblici (ANAC, MEF, Corte dei Conti, Prefetture, Agenzia delle Entrate, Agenzia Nazionale per l'Attrattività degli Investimenti, ecc.) per l'assolvimento degli obblighi di legge;
- Istituti bancari e di Credito per l'analisi di Business Plan e bilanci;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo dell'ente e delle piattaforme telematiche di assegnazione, nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR;
- commissione giudicatrice e altri organi dell'ente coinvolti nel procedimento;
- controinteressati, in caso di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 o di accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- Autorità giudiziaria, ove richiesto per l'accertamento di responsabilità in caso di contenzioso.

I dati relativi agli esiti della procedura sono soggetti a pubblicazione ai sensi degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 36/2023 (es. albo pretorio, sezione "Amministrazione trasparente", pubblicazioni su piattaforme ANAC/PCP).

TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati non sono trasferiti verso Paesi terzi extra-UE, salvo il caso in cui il fornitore del sistema informativo utilizzato dal Titolare abbia sede o infrastrutture in un Paese terzo; in tal caso il trasferimento avviene nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 44 e ss. GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati sono conservati per il periodo previsto dalla normativa applicabile in materia di conservazione della documentazione amministrativa e contabile (di norma 10 anni dalla chiusura del rapporto contrattuale, salvi termini diversi previsti da specifiche disposizioni di legge o necessità di difesa in giudizio).

DIRITTI DELL'INTERESSATO



Nella qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l'interessato potrà esercitare, salvo a valutare e verificarne preliminarmente l'applicabilità, i diritti previste dagli artt. **15-22 GDPR**. In particolare, i diritti dell'interessato sono:

- **diritto di accesso – articolo 15 GDPR:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano il Fornitore e, in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati personali, compresa una copia degli stessi;
- **diritto di rettifica – articolo 16 GDPR:** diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che riguardano il Fornitore e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) – articolo 17 GDPR:** diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che riguardano il Fornitore;
- **diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: l'Interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati; il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'Interessato;
- **diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che riguardano il partecipante/aggiudicatario forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i dati personali del Partecipante/Aggiudicatario siano trasmessi direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
- **diritto di opposizione – articolo 21 GDPR:** diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che riguardano il Partecipante/Aggiudicatario basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell'esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul **trattamento automatizzato - articolo 22 GDPR** compresa la profilazione, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto e che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;

L'interessato ha inoltre diritto di proporre **reclamo al Garante** per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, secondo le procedure previste, ai sensi dell'art **77 GDPR**.

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo del titolare: Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Matera, Piazza Tre Torri 32 – Cap 75100 o una mail: info@csi.matera.it - pec: csi.matera@pec.it corredata da fotocopia del documento di identità del richiedente o dell'eventuale delegato alla procedura di richiesta.

L'esercizio dei diritti da parte dell'interessato è gratuito ai sensi dell'art. 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare all'interessato un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE



Il Titolare non adotta processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

AGGIORNAMENTI

La presente informativa può essere soggetta a modifiche in conseguenza di variazioni normative. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati unitamente alla documentazione relativa alla procedura di assegnazione

Matera, li

Il Titolare del trattamento

SCHEMA CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO**INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA****E LA SOCIETA' _____ PER LA CESSIONE DI AREA COMPRESA****NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE _____**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in Matera

TRA

il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, (in seguito, per brevità, denominato "*Consorzio*"), con sede in Matera, via Trabaci "Centro Tre Torri", C.F. 00058560772, in persona dell'Amministratore Unico Avv. Antonio Di Sanza, domiciliato per la carica presso la sede del *Consorzio*;

E

La società _____ (in seguito, per brevità, denominata "*Assegnataria*") con sede in _____ – Via _____ n. _____, iscritta presso il registro delle imprese di _____ al R.E.A. _____, codice fiscale e P. IVA _____, che interviene a questo atto nella persona della Sig.ra/del Sig. _____, nata/o a _____ il _____, c.f. _____, nella sua qualità di legale rappresentante, titolato alla sottoscrizione del predetto atto in virtù dei poteri ad esso spettanti in base al vigente statuto sociale;

PREMESSO

che l'assegnataria con istanza acquisita al n. _____ del protocollo consortile in data _____ la società _____, P.IVA: _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, ha richiesto l'assegnazione di un'area della superficie complessiva di mq _____ nell'Agglomerato Industriale _____, censito in catasto nel Comune di _____ al foglio di mappa n. _____ Particella n. _____

che il progetto allegato all'istanza di cui sopra prevede la realizzazione di _____;

che l'area richiesta in assegnazione ha una superficie di mq _____ e ricade nel piano di lottizzazione dell'agglomerato Industriale _____, con destinazione urbanistica di " _____ " nel vigente PNI;

che il progetto prevede la realizzazione di _____ (descrizione progetto) _____;

che il progetto urbanistico dovrà risultare conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia edilizia, la cui verifica è demandata ai competenti uffici del Comune di _____, quale Ente deputato al rilascio dei titoli abilitativi edilizi;

che l'iniziativa è compatibile con la destinazione d'uso dell'area richiesta ed è conforme allo strumento urbanistico vigente nell'agglomerato industriale di _____ di cui al PTC approvato dalla Regione Basilicata con DCR n. 184 del 25/10/2006 e PNI approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con Delibera n. _____ del 26/06/2008 e s.m.i.;

che l'investimento previsto ammonta ad € _____ oltre iva, ed un impiego a regime di n. _____ unità lavorative;

che sono a carico dell'assegnataria gli oneri per l'allaccio alle infrastrutture consortili e non;

che con delibera dell'amministratore Unico n. _____ del _____, che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si è provveduto all'assegnazione dell'area richiesta di circa mq. _____ ubicata nell'agglomerato industriale _____ al fine di realizzare quanto richiesto;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula senza riserva alcuna quanto segue:

Art.1

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, **CEDE** ai sensi, dell'art. _____ del vigente regolamento di assegnazione suoli, alla società _____, che sottoscrive la presente per il tramite del suo Legale Rappresentante, Sig.ra/Sig. _____, ed accetta, nello stato di fatto e di diritto nella quale attualmente si trova il seguente immobile:

- Area di circa mq. _____ sita nell'agglomerato industriale _____, censita al catasto del Comune di _____, al foglio di mappa n. _____ Particella n. _____ con destinazione urbanistica a " _____ ";

Art.2

Opz. 1 – l’assegnataria non è proprietaria dell’area assegnata, per tanto dovrà acquisire la stessa in termini bonari dai proprietari, o, in caso di mancato accordo, attivando la procedura di esproprio;

Opz. 2 - l’assegnataria è proprietaria dell’area assegnata, giusto atto di compravendita del _____ a firma del Notaio _____ Num. Rep. _____ Num. Rac. _____, registrato a _____ il _____ al n. _____:

Opz. 3 – l’area richiesta è di proprietà Consortile, per tanto la società assegnataria dovrà acquisirne la proprietà mediante atto notarile di compravendita, così come stabilito in Delibera di Assegnazione n. _____ del _____.

Art.3

L’assegnataria, con la sottoscrizione del presente atto si obbliga:

- A realizzare l’immobile in conformità al progetto presentato al Consorzio e da questi approvato, nonché a sottoporre alla preventiva approvazione del Consorzio e dalle competenti Autorità, tutte le modifiche e/o varianti che al progetto intendesse apportare;
- A completare la struttura e ad entrare in esercizio entro e non oltre i tempi di validità del titolo autorizzativo/abilitativo ex D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. da richiedere al competente ufficio comunale del Comune di _____ entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- A trasmettere al Consorzio le comunicazioni di inizio e fine lavori nonché la comunicazione attestante l’avvio delle attività;
- a rispettare tutte le norme, disposizioni e istruzioni già emanate, ed in prosieguo di tempo eventualmente da emanarsi dal Consorzio, relative alla disciplina delle opere, attrezzature e servizi d’interesse e d’uso comune, gestiti dal Consorzio medesimo o da terzi, delegati dallo stesso, nell’ambito del comprensorio di sviluppo industriale;
- a farsi carico degli oneri per l’allaccio alle infrastrutture esistenti nonché a rispettare le norme di gestione vigenti nell’area di che trattasi;
- ad individuare e salvaguardare, eventuali altri sottoservizi esistenti quali rete metanodotto, elettrica, telefonica, acque bianche, acque nere ecc.; l’assegnataria assume ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni prodotti ai sottoservizi ed

espressamente si obbliga a manlevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione a tal riguardo; ove emerga la necessità di sezionare sottoservizi esistenti e rilevati, la stessa società dovrà provvedere a verificare e rendere funzionale le restanti parti di reti presenti;

- a presentare al Consorzio il progetto definitivo delle opere programmate sulle aree richieste, al fine di acquisire il Nulla Osta consortile, prima dell'inoltro agli Enti deputati al rilascio delle prescritte autorizzazioni;
- ad accettare ed ottemperare a quanto previsto dalla L.R. della Basilicata n. 32/2014 e s.m.i. in materia di assegnazione dei suoli, per quanto applicabile, nonché accettare e ottemperare a quanto previsto dal regolamento di assegnazione suoli vigente ed allegato alla presente.

Art.4

Qualora l'*assegnataria* non adempia agli obblighi sopra indicati ed in particolare non completi i lavori di costruzione della struttura e non entri in produzione entro i termini indicati dal precedente articolo, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, convenendosi a tal riguardo la clausola risolutiva espressa, salvo cause di forza maggiore e sarà disposta la decadenza dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Assegnazione Suoli vigente. In tale eventualità, i rapporti tra il Consorzio e l'assegnataria inadempiente saranno così disciplinati:

- A) l'adozione del provvedimento di decadenza dell'assegnazione comporterà il venire meno del diritto dell'assegnatario all'attuazione del programma industriale e/o commerciale e l'area rientrerà nella disponibilità del Consorzio per assegnarla a nuove iniziative imprenditoriali, o a subentrare nella piena proprietà dell'area secondo le disposizioni di cui dell'art. 35 della L.R. n. 32/2014.
- B) qualora il Consorzio non intenda avvalersi di tale diritto, il proprietario/assegnatario ha la facoltà di cedere l'area ad altro soggetto, nel rispetto di quanto previsto dell'art. 14 del vigente Regolamento di Assegnazione Suoli. Il Consorzio, decidendo di non esercitare il diritto di prelazione, dovrà esprimere il Nulla Osta alla vendita del compendio industriale

assegnato con Delibera dell'Amministratore Unico n. ____ del ____ ad altro soggetto, secondo le disposizioni del vigente Regolamento di Assegnazione Suoli;

- C) Nel caso in cui, a seguito della disposta decadenza, l'*assegnataria* abbia realizzato sull'area interventi parziali e non funzionali, le stesse verranno rimosse per rendere il lotto idoneo ad una nuova assegnazione. I costi relativi, opportunamente documentati, saranno a carico dell'*assegnataria*. Resta espressamente convenuto che, in caso di decadenza, le opere e le attrezzature costruite sul suolo oggetto della presente convenzione che il *Consorzio* ritenesse a suo insindacabile giudizio di non abbattere o rimuovere, resteranno di proprietà del *Consorzio* stesso in virtù del principio di accessione senza alcun diritto per l'*assegnataria* (o aventi causa a qualsiasi titolo) al rimborso delle spese occorse per la costruzione ed al corrispettivo per qualsiasi ragione reclamato. Il tutto a titolo di penale per l'accertata inadempienza.

Art.5

Nei confronti dell'eventuale istituto finanziatore dell'*assegnataria* e dei suoi aventi causa, nonché nei confronti degli eventuali acquirenti in sede giudiziaria del bene come innanzi trasferito (nonché dei relativi fabbricati costruiti sul suolo stesso e degli impianti e macchinari in esso installati) non avranno efficacia le clausole limitative di cui ai precedenti articoli e l'istituto stesso resta espressamente autorizzato ad iscrivere ipoteca e privilegio sui menzionati immobili, a garanzia di mutui che eventualmente dovesse concedere.

Art.6

Le parti convengono che il *Consorzio* avrà sempre il diritto di imporre, anche successivamente al presente atto, senza corrispettivo di sorta, servitù di elettrodotto, metanodotto, acquedotto, fognature e servitù telefonica sugli spazi non coperti da edifici. L'*assegnataria* si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a concedere le relative servitù senza corrispettivo di sorta, essendosi tenuto conto di ciò nella determinazione del prezzo, ed obbligandosi altresì ad intervenire nei relativi atti di concessione di tali servitù. Saranno rifiutati, però, eventuali danni arrecati nell'esecuzione dell'opera.

Art.7

L'assegnataria dichiara di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento consortile Assegnazione Suoli, del Regolamento di Gestione delle Opere Consortili e del Piano PNI, Agglomerato Industriale " _____ ", e di accettarlo in ogni sua parte, obbligandosi a rispettare le relative norme, disposizioni ed istruzioni già emanate ed in prosieguo eventualmente da emanarsi.

Art.8

La somma versata al Consorzio per rimborso oneri generali e particolari, previsti dal richiamato art. 7 / 8 / 9 del Regolamento Assegnazione Suoli, è di € _____, fatturata con nota contabile n. _____ del _____:

Tale somma non è rimborsabile in caso di decadenza dell'assegnazione e di risoluzione del presente atto.

Art.9

Il *Consorzio* rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.

Art.10

Le spese di quest'atto e quelle ad esso consequenziali sono a carico dell'*assegnataria*.

Art. 11

Ai fini fiscali si precisa che il presente atto non comporta trasferimento di proprietà.

Art. 12

La definizione di tutte le controversie eventualmente scaturenti dalla presente Convenzione è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria competente presso il Foro di Matera.

Art.13

Quanto ceduto è inalienabile a terzi. Tuttavia l'assegnataria può chiedere al *Consorzio* l'autorizzazione a trasferire l'immobile ad altro operatore economico. In tal caso è riservato al *Consorzio* il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/2014.

Ove non si eserciti il diritto di prelazione, prima del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, al *Consorzio* è dovuta dal cedente, una somma pari alla differenza di valore dell'immobile al

momento dell'alienazione e quello a suo tempo pagato, quest'ultimo rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. L'autorizzazione è comunque subordinata alla verifica in capo al soggetto acquirente dei requisiti dell'art. 5 del Regolamento Assegnazione Suoli e del pagamento delle spese istruttoria di cui al medesimo articolo.

In caso di diniego dell'autorizzazione, ogni vendita eseguita in contrasto sarà ritenuta illegittima con le conseguenze di risoluzione di cui all'art. 19 del Regolamento Assegnazione Suoli vigente

Art.14

Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva.

L'assegnataria è a conoscenza che il Consorzio ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, pubblicato in amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, che dichiara di aver letto e di aver compreso. L'assegnataria aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reati di cui al d.lgs n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Consorzio ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. La violazione del Codice etico di cui al D.lgs. 231/01, da parte dell'assegnataria e/o dei suoi eventuali collaboratori, non potrà essere imputata, nemmeno indirettamente, al Consorzio, che viene espressamente manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art.15

La violazione del precetto indicato al punto precedente, da parte dell'assegnataria, o dei suoi eventuali collaboratori e l'eventuale commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001, comporterà la risoluzione del contratto e la decadenza dell'assegnazione. In tale eventualità, i rapporti tra

il Consorzio e l'assegnataria inadempiente saranno disciplinati come previsto dall'art. 4 della presente convenzione. Il Consorzio si riserva la facoltà di agire anche, per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti."

Art. 16

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento si impegna a fornire l'informativa di cui all'art 13 – 14 GDPR per il trattamento dati personali nell'ambito del procedimento di assegnazione in corso ai fini della conclusione della presente convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi ad essa. Il Titolare del trattamento si impegna altresì a non comunicare dati a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Consorzio tratta i dati ad esso forniti per la gestione della convenzione e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa e per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, ivi compresi gli adempimenti trasparenza.

Il Responsabile Protezione Dati (RPD) del Consorzio è contattabile al seguente indirizzo e-mail:

dpo@csi.matera.it

Per la assegnataria
Società _____
Sig.ra/Sig. _____

Per il Consorzio
L'Amministratore Unico
Avv. Antonio DI SANZA

i approvano espressamente per iscritto le clausole di cui agli art. **2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 ai sensi degli artt. 1341 –1342 C.C.**

Il presente contratto viene redatto in triplice originale e firmato dalle parti in Matera.

Matera, _____

Per la assegnataria
Società _____
Sig.ra/Sig. _____

Per il Consorzio
L'Amministratore Unico
Avv. Antonio DI SANZA